

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con più operatori per la fornitura di gas tecnici compressi per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche dell'Università degli studi di Milano – CIG 80412308E9

APPALTATORE: Società _____, con sede legale in _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, come risulta dalla Visura al Registro delle Imprese di _____ depositata agli atti di questa Amministrazione

IMPORTO NETTO: € _____ esclusa I.V.A.

L'anno **duemiladiciannove** e **questo giorno** del mese di in Milano, avanti a me dott.ssa Olimpia Maria Teresa Garlaschi, nata a Milano il 25.07.1969, funzionario in servizio presso l'Università degli Studi di Milano e, come tale, delegata con decreto del Rettore registrato al n. 2461 in data 28.06.2017, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, a norma dell'art. 1 del Regolamento di Ateneo per le attività negoziali, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato col mio consenso, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, (codice fiscale n. 80012650158), con sede legale

in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, nella persona del Direttore Generale, dott. Roberto Conte, nato a Brindisi il 06/10/1966, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato *Appaltante*,

DALL'ALTRA

La Società _____, con sede legale in _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, come risulta dalla Visura al Registro delle Imprese di _____ depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito *Appaltatore*.

PREMESSO

CHE il 23/07/2019 è stato autorizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'espletamento di una procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con più operatori per la fornitura di gas tecnici compressi per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche dell'Università degli studi di Milano, per un importo a base d'appalto pari a € 230.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

CHE entro il prescritto termine (ore 16:00 del 05/11/2019), sono pervenute n.....offerte;

CHE, vista la proposta del Seggio di Gara, con Determina dirigenziale del _____ è stata aggiudicata la gara d'appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con più operatori per la fornitura di gas tecnici compressi, alla società:

_____, con sede legale in _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, C.F. _____

_____, come risulta dalla Visura al Registro delle Imprese di _____
depositata agli atti dell'Appaltante, che ha offerto

CHE l'Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento e nel Capitolato allegato, nonché nei successivi Contratti Attuativi;

CHE la stipula del presente Accordo Quadro, nel quale sono definiti a titolo indicativo le quantità e le tempistiche della fornitura, meglio specificate nei singoli Contratti Attuativi, non è fonte di alcuna obbligazione per l'Appaltante nei confronti dell'Appaltatore in quanto non garantisce la corresponsione di alcun importo minimo di fornitura;

CHE l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto della fornitura;

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL e certificazioni equipollenti si evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi e accessori;

CHE, nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia richieste dall'Appaltante ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, alle Prefetture competenti - nei confronti della Società _____ (Prot. n. _____) - si procede alla stipula del presente Accordo Quadro sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

Accordo Quadro: il presente atto, con tutti i suoi allegati e documenti richiamati, quale accordo concluso tra l'Appaltante e l'Appaltatore, con lo scopo di stabilire le clausole dei successivi Contratti Attuativi da sottoscrivere nel corso della durata del presente Accordo Quadro;

Appaltante: l'Università degli Studi di Milano;

Appaltatore: l'aggiudicatario della procedura in premessa con il quale l'Appaltante sottoscriverà gli specifici Contratti Attuativi;

Capitolato: il documento richiamato nell'Accordo Quadro con il quale l'Appaltante ha ulteriormente disciplinato la presente fornitura, anche per gli aspetti tecnici;

Contratto Attuativo: i singoli contratti con i quali l'Appaltante dà attuazione a quanto concordato nel presente Accordo Quadro. I Contratti Attuativi di regola assumeranno la formula del Buono di Ordinazione.

Fornitura: l'oggetto del presente Accordo Quadro e, più nello specifico, dei singoli Contratti Attuativi;

Referente/i: indica, all'interno di ogni Struttura, la figura individuata dall'Appaltante a supporto delle attività del Direttore dell'esecuzione. In particolare, sono demandati ai singoli referenti i compiti di verifica delle attività e prestazioni in conformità ai documenti contrattuali nonché il controllo contabile sul singolo Contratto Attuativo.

Responsabile Unico del Procedimento/RUP: Il Responsabile Unico del Procedimento previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato dall'Appaltante come responsabile dei rapporti con l'Appaltatore per la gestione

dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

ART. 2 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 3 – Oggetto del contratto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Appaltante dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi.

Il presente Accordo Quadro è concluso con l'operatore economico aggiudicatario della procedura negoziata di cui in premessa il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a sottoscrivere i successivi Contratti Attuativi basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato e nei documenti di gara.

Per una descrizione accurata dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro si richiamano le norme di riferimento del Capitolato nonché la specifica descrizione contenuta nella Tabella Prodotti allegata sub. A al Capitolato che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Si precisa che l'Appaltante si riserva la facoltà, a fronte della particolarità dei prodotti forniti i quali sono a servizio di attività di ricerca e qualora ve ne sia la necessità, di richiedere articoli o prestazioni accessorie fuori catalogo, se disponibili, ai quali dovrà essere applicato lo sconto offerto in sede di gara.

ART. 4 – Disciplina dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi

Con il presente Accordo Quadro l'Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad

esso allegati, l'esecuzione della Fornitura di cui al precedente articolo, sulla base di appositi eventuali Contratti Attuativi.

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola l'Appaltante alla conclusione di Contratti Attuativi. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli Contratti Attuativi che assumeranno la forma del Buono di Ordinazione.

Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli Contratti Attuativi si richiama quanto previsto al successivo art. 9 nonché le clausole specifiche del Capitolato.

Si intendono inoltre espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in particolare, il D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora vigenti nonché gli eventuali atti attuativi che verranno emanati in materia.

L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Attuativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente Accordo Quadro e degli atti ad esso allegati.

ART. 5 – Importo del contratto

L'importo complessivo massimo stimato delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, è pari a €. (euro...../00) esclusa I.V.A.

Si precisa che l'importo sopra indicato rappresenta il tetto massimo di spesa, senza obbligo da parte dell'Appaltante di affidare alcun importo minimo garantito.

ART. 6 – Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato non venga raggiunto con i singoli eventuali Contratti Attuativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo venga raggiunto in un termine inferiore.

In caso di mancato esaurimento dell'importo stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

Resta inoltre inteso che per la durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Appaltante può sottoscrivere il singolo Contratto Attuativo.

Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Contratto Attuativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo; pertanto l'esecuzione del Contratto Attuativo sarà regolato dall'Accordo Quadro e dai relativi allegati.

Qualora l'ultimo Contratto Attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione della fornitura specifica e nei tempi predeterminati senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, alla scadenza dei dodici mesi, non sia esaurito, l'Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la durata, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione all'Appaltatore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

ART. 7 – Documenti che fanno parte del contratto e normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si fa riferimento alla normativa vigente. Formano parte integrante del presente contratto e disciplinano il rapporto, l'Offerta Economica, formulata dall'Appaltatore in sede di gara nonché, anche se non materialmente allegati: il Disciplinare e i suoi allegati e il Capitolato e suoi allegati.

ART. 7 bis – Interpretazione dell'Accordo Quadro e del Capitolato

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza fra i documenti posti a base dell'Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e, comunque, quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione e maggiormente corrispondente alle esigenze e interessi dell'Appaltante.

ART. 8 - Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in _____.

ART. 9 – Prestazioni richieste e modalità di esecuzione

Per quanto riguarda le modalità di espletamento della Fornitura le singole forniture saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissate dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato e relativi allegati.

In particolare:

- la Struttura, in via preliminare, procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da ordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato, con l'indicazione dell'importo totale

della fornitura, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, offerti in sede di gara;

- l'Appaltatore, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti dall'Accordo Quadro, dovrà eventualmente concordare con la Struttura condizioni specifiche del singolo Contratto Attuativo. Per ciascun buono di ordinazione, il valore economico della consegna non potrà essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa. L'Appaltatore ha in ogni caso la facoltà di dar seguito a Contratti Attuativi di valore economico inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, dandone specifico riscontro al Committente. Si precisa, inoltre, che non esistono vincoli sulle quantità di Prodotti che il Committente può richiedere in ciascun Contratto Attuativo purché il valore economico sia complessivamente non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- il numero dell'ordinativo;
- i riferimenti della Struttura che emette l'ordinativo;
- l'importo della fornitura;
- i riferimenti per la fatturazione (codice IPA, IBAN);
- il CIG della procedura di gara;
- l'indicazione dei CPV relativi agli articoli di cui alla specifica fornitura;
- il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nel Listino Prezzi) e le quantità da consegnare (tale indicazione potrà essere contenuta in un elenco allegato);
- il luogo della consegna dei prodotti richiesti (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.);
- il nominativo del referente dell'acquisto con recapito telefonico.

Art. 10 – RUP e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto al quale sono demandati la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il coordinamento, la direzione e il controllo contabile dello stesso. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente e dal Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si avvale del supporto di referenti specificamente individuati all'interno di ciascuna Struttura, i quali sovrintendono alla regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed effettuando il controllo contabile sul singolo ordinativo.

ART. 11 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, compresi i dipendenti dell'Appaltante, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che

derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione delle prestazioni.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Nel caso di persistenza dell'inadempimento, l'Appaltante si riserva la facoltà, ove non risolva l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Attuativo, di procedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori costi per le forniture eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in loco del personale dell'Appaltante.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze e per la materiale consegna dei prodotti, con assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 12 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del singolo Contratto Attuativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal Capitolato che si intende integralmente richiamato.

ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui al già richiamato art. 106.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – Penali

La mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti della Fornitura darà luogo all'applicazione di penali, secondo le modalità di cui agli articoli di riferimento del Capitolato.

ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante può risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento di particolare gravità o reiterata violazione delle disposizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato, di legge o regolamenti. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Appaltante.

L'Appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, qualora:

- ricorra una delle condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- l'Appaltatore, pur ricevendo almeno due contestazioni in forma scritta, persista nell'infrazione contestata;
- le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo

contrattuale al netto dell’IVA;

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- l’Appaltatore reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità, anche in occasione di una stessa fornitura;
- l’Appaltatore ceda il medesimo contratto oppure consenta il subappalto in violazione di quanto previsto dall’Accordo Quadro;
- l’Appaltatore non rispetti le disposizioni in materia di sicurezza, normativa antinfortunistica, sicurezza sul lavoro o assicurazioni obbligatorie del personale;
- l’Appaltatore non provveda all’immediato reintegro della garanzia definitiva;
- l’Appaltatore venga dichiarato fallito o risulti destinatario di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l’Appaltatore non rispetti le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;
- l’Appaltatore comunichi a terzi dati, notizie o informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.

La risoluzione del contratto produce i propri effetti dal momento della ricezione, da parte dell’Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata per via telematica dall’indirizzo PEC unimi@postecert.it. La comunicazione deve contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e deve concedere un congruo termine all’Appaltatore, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l’inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Si procede alla risoluzione dell’Accordo

Quadro in caso di inutile decorso del termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante ritenga di non accogliere le eventuali giustificazioni presentate.

In caso di risoluzione, l'Appaltante può provvedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Appaltante debba eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

La risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento conferisce all'Appaltante la facoltà di affidare l'esecuzione della fornitura all'operatore economico che segue nella graduatoria della gara d'appalto.

L'Appaltante, infine, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle forniture e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, le prestazioni per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula del nuovo Accordo Quadro.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 – Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.lg. n. 95/2012, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dell'Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo stesso e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 17 – Garanzie

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva n.
rilasciata in data da, per un ammontare pari a
€ contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta
scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

Si richiama integralmente quanto disposto dagli articoli di riferimento del
Capitolato.

ART. 18 - Coperture assicurative

L'Appaltatore ha prodotto copia conforme all'originale di polizza per la
responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale,
nonché polizza RCT aziendale.

Si richiama quanto disposto all'art. 10 del Capitolato.

ART. 19 – Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si dà atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato l'intenzione di
subappaltare, entro i limiti consentiti dalla legge, le seguenti prestazioni: _____;

alle società di seguito indicate:_____

Si richiama integralmente l'art. 18 del Capitolato.

ART. 20 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 21 - Spese derivanti dal contratto

Le spese derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, ivi comprese le imposte di registro e di bollo, così come tutte le spese ed oneri di pubblicazione del bando di gara, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Le parti danno atto che il presente contratto, che ha per oggetto un servizio soggetto all'imposta sul valore aggiunto, a norma del combinato disposto degli artt. 5, 40 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, va sottoposto a registrazione in termine fisso e misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, co. 1 bis del D.P.R. 1972/642 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

ART. 22 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie dipendenti dal presente Accordo Quadro dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Appaltante, nel termine di 90 giorni da quello in cui ne sia stata fatta richiesta.

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, così durante l'esecuzione come al termine, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Foro di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 23 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.

ART. 24 – Clausola di c.d. "Pantouflage"

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 25 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

-_o_-o_-o_-

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016, su

numero 18 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.

Per l'Università degli Studi di Milano – *il Direttore Generale dott. Roberto Conte*

Per la società –

L'Ufficiale Rogante – *Dott.ssa Olimpia Maria Teresa Garlaschi*